



COMUNE DI MONTECRETO

Provincia di Modena

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N° 6 DEL 05.03.2018

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO IN MERITO ALLA DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER LA COMPOSIZIONE, LA NOMINA E LE COMPETENZE DELLA COMMISSIONE DI QUALITA' ARCHITETTONICA E PER IL PAESAGGIO, AI SENSI DELL'ART. 6 L.R. 15/2013.

L'anno **duemiladiciotto** addì **cinque** del mese di **marzo** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

1 - BONUCCHI LEANDRO	P		8 - FONTANA ELISABETTA	P	
2 - NUCCI MANUELA	P				
3 - FIOCCHI MARCELLO	A				
4 - BARTOLINI LORENZO	P				
5 - FERRARI MATTEO	P				
6 - BENASSI CLAUDIO	A				
7 - SANTI GIACOMO	P				

Totale presenti **6**

Totale assenti **2**

Assiste alla seduta il Segretario Dott. **MIGLIORI MANUELA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BONUCCHI LEANDRO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Montecreto è dotato di Regolamento Edilizio Comunale che prevede agli art. 8 – 9 – 10 – 11 la nomina della commissione edilizia;
- l'art. 3 della L.R. 31/2002 è stato abrogato dall'art. 59 della L.R. 15/2013 e di fatto sostituito dall'art. 6 della stessa Legge Regionale "*Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio*" successivamente modificato dall'art. 7, L.R. 23 giugno 2017, n. 12;
- dato atto che con delibera di consiglio comunale n. 5 del 05/03/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato approvato l'accordo territoriale ex art. 15 legge n. 20/2000 e art. 70, comma 9, legge 24/2017 per la nomina in forma congiunta della commissione per la qualità architettonica e il paesaggio;

Ritenuto pertanto necessario provvedere a modificare gli art. 8 – 9- 10 – 11 del vigente Regolamento Edilizio Comunale, adeguandolo alle modifiche normative introdotte dall'art. 6 della L.R. 15/2013 come modificato dall'art. 7, L.R. 12/2017, tenendo altresì in considerazione l'accordo territoriale approvato con la delibera sopra citata tra i Comuni di Sestola, Montecreto e Fanano;

Visto l'elaborato di modifica degli articoli del Regolamento Edilizio vigente predisposto dal Servizio Urbanistica e allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A), che prevede la sostituzione degli articoli 08 – 09 – 10 - 11;

Acquisiti sul presente atto, ai sensi degli artt. 49, 1^a comma, e 147 bis del D.Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area Tecnica, attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;

Con voti unanimi legalmente espressi;

DELIBERA

1. di modificare il Regolamento Edilizio Comunale vigente, in adeguamento e recepimento dell'art. 6 della L.R. 15/2013 e successive modificazioni introdotte dall'art. 7, L.R. 12/2017, come da elaborato di modifica predisposto dal Servizio Urbanistica e allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera A), che prevede la sostituzione degli Artt. 08 – 09 – 10 – 11 "Commissione Edilizia";
2. di darsi atto che competono al Responsabile del Settore Tecnico tutti gli atti e i provvedimenti necessari per l'attuazione del presente atto;
3. di dichiarare con votazione unanime e separata la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi ed in conformità del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

ALLEGATO "A"

TITOLO III – COMMISSIONE PER LA QUALITÀ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO

Art. 16. - Definizione e compiti

1. La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio è l'organo consultivo del Comune nel campo urbanistico ed edilizio, cui spetta l'emanazione di pareri, obbligatori e non vincolanti, in ordine agli aspetti compositivi ed architettonici degli interventi ed al loro inserimento nel contesto urbano, paesaggistico e ambientale. Nel presente Regolamento, essa è indicata, in via breve, con CQAP.
2. La commissione si esprime:
 - a) sul rilascio dei provvedimenti comunali in materia di beni paesaggistici, ad esclusione delle autorizzazioni paesaggistiche semplificate di cui all'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
 - b) sugli interventi edilizi sottoposti a CILA, SCIA e permesso di costruire negli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale individuati dagli strumenti urbanistici comunali, ai sensi dell'articolo A-9, commi 1 e 2, dell'Allegato della legge regionale n. 20 del 2000, ad esclusione degli interventi negli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

Art. 17 - Composizione e nomina

1. La CQAP è nominata dalla Giunta Comunale ed è composta:
 - a) da n°5 tecnici, di elevata competenza e specializzazione, esperti nelle materie dell'urbanistica, della tutela del paesaggio e dell'ambiente, della qualità architettonica, della conservazione di beni culturali e ambientali, individuati mediante selezione curricolare;
 - b) tra i membri selezionati viene eletto un presidente. In caso di sua assenza i presenti nominano il sostituto per la singola seduta.
2. La CQAP dura in carica anni 5 (cinque) ed i suoi membri eletti possono essere confermati consecutivamente una sola volta. I membri della CQAP restano in carica fino alla nomina della nuova Commissione.
3. I membri che non partecipano a cinque sedute consecutive, senza giustificati motivi, decadono dalla carica.
4. Non possono far parte della CQAP i rappresentanti di Organi o Istituzioni ai quali per legge è demandato un parere specifico ed autonomo su opere da realizzarsi nel medesimo Comune.
5. In caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti della Commissione, la Giunta Comunale procede alla relativa sostituzione, con le modalità sopra enunciate e per il solo periodo di durata in carica della Commissione stessa.
6. Il Presidente nomina un Segretario della CQAP, che non ha diritto di voto, scegliendolo fra i dipendenti del Comune di Fanano ovvero in caso di istituzione della commissione in forma associata fra i dipendenti di uno dei Comuni facenti parte dell'accordo territoriale. In caso di assenza del Segretario designato il Presidente esplica personalmente le funzioni di segretario. Può essere presente ai lavori della CQAP il responsabile del procedimento che ha curato l'istruttoria dei progetti o atti da valutare. Può essere presente ai lavori della CQAP, in qualità di "uditore", il Sindaco o Assessore di riferimento.

Art. 18 - Funzionamento e pubblicità

1. La CQAP si riunisce a necessità di disbrigo pratiche, di norma una volta al mese, nella Sede Municipale di Fanano, ovvero in caso di istituzione della commissione in forma associata, in una delle sedi Municipali dei Comuni facenti parte dell'accordo territoriale. La convocazione è comunicata per iscritto dal Presidente su richiesta dell'Ufficio e deve pervenire almeno cinque giorni prima della seduta. Le adunanze sono valide in prima convocazione se intervengono più della metà dei componenti, tra cui il Presidente; sono valide in seconda convocazione, la quale deve essere fissata a non meno di un'ora dalla prima, se intervengono due membri, tra cui il Presidente.

2. L'ordine del giorno della riunione contiene tutte le pratiche istruite dallo Sportello unico per l'edilizia per le quali sia richiesto il parere della CQAP. Il parere su ciascun progetto deve essere espresso entro 30 gg. dalla data in cui tale progetto è stato trasmesso alla CQAP. Le pratiche trasmesse alla CQAP devono essere tutte dotate di parere istruttorio per la qualificazione tecnico giuridica del progetto redatto dal responsabile del procedimento. E' facoltà eccezionale del Presidente proporre all'esame della CQAP progetti privi di tale parere istruttorio. Le pratiche trasmesse alla CQAP per le quali viene richiesto il rilascio di specifica "autorizzazione paesaggistica" art.146 D.Lgs 42/2004 e s.m. e i. devono essere tutte dotate della relativa Relazione paesaggistica come definita dal DPCM 12 dicembre 2005.
3. La CQAP, qualora lo ritenga necessario per l'espressione del parere, può procedere ad un supplemento di istruttoria ai sensi del comma 4 dell'art. 16 della legge 7/8/1990 n. 241 e successive modificazioni, per i seguenti motivi:
 - a) convocazione del progettista nel corso della riunione della CQAP;
 - b) esigenza di sopralluogo;
 - c) richiesta di elaborati esplicativi della materia oggetto di valutazione.
4. La richiesta di convocazione del progettista, sopralluogo o integrazione elaborati, va comunicata dal responsabile del procedimento, al richiedente e al progettista, con un preavviso di almeno 7 giorni. Tale richiesta ha gli effetti ed i termini dell'audizione di cui al comma 5 dell'art.18 L.R. 15/2013; in caso di mancata presenza del progettista convocato, disponibilità di sopralluogo o mancato inoltro delle integrazioni, la CQAP provvede in ogni caso alla formulazione del parere.
5. Il progettista può chiedere di essere ascoltato dalla CQAP all'atto della presentazione del progetto; in tal caso la CQAP, esaminato il progetto, decide ai sensi del comma 3.
6. Nel caso in cui la CQAP abbia proceduto ad un supplemento di istruttoria nei termini di cui al comma 3, ovvero decorsi 30 giorni dai termini di cui al comma 4, il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'art. 18 L.R. 15/2013, anche indipendentemente dall'acquisizione del parere della CQAP.
7. La CQAP esprime: parere favorevole, parere favorevole con osservazioni o suggerimenti, o parere contrario motivato. E' valido il parere approvato a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Limitatamente ai procedimenti attinenti alla autorizzazione paesaggistica, la CQAP esprime le seguenti valutazioni:
 - il progetto viene valutato positivamente, con pieno riconoscimento della sua idoneità paesistica, in quanto riconosciuto compatibile con il contesto paesistico esistente. (*Parere favorevole*);
 - il progetto presenta lacune in parti non essenziali sotto il profilo localizzativo, della soluzione progettuale adottata, degli interventi di integrazione o compensazione previsti. (*Parere favorevole con osservazioni o suggerimenti*) In tali casi la valutazione potrà avere esito positivo, pur inducendo l'amministrazione a dettare le prescrizioni necessarie a ricondurre il progetto proposto alla necessaria compatibilità paesaggistica, che potranno comprendere anche le eventuali modalità di inserimento paesaggistico al fine di minimizzare l'impatto ambientale;
 - il progetto incide in modo negativo direttamente e irreversibilmente sui caratteri, i valori e le invarianti che caratterizzano l'area di intervento o il contesto paesaggistico-ambientale. (*Parere contrario motivato*) In questi casi il progetto dovrà essere rigettato, affinché venga riformulato sulla base delle osservazioni della CQAP.
8. I membri della CQAP non possono presenziare all'esame dei progetti elaborati da essi stessi o da propri soci o all'esecuzione dei quali siano comunque interessati. La partecipazione al voto su un'opera edilizia costituisce, per i membri della CQAP, motivo di incompatibilità ad eseguire la progettazione, la direzione lavori o la costruzione dell'opera medesima. La trasgressione comporta la revoca della nomina a membro della Commissione e la segnalazione all'Ordine o Collegio di appartenenza.
9. Delle adunanze della CQAP viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e dai membri eletti presenti alla seduta. I pareri della CQAP sono resi noti al pubblico, in forma sommaria, con appositi elenchi da pubblicare all'Albo Pretorio.

10. La Commissione a seguito dell'insediamento può redigere un apposito documento-guida sui principi e sui criteri compositivi e formali di riferimento, qualora non già assunti in atti e regolamenti, per l'emanazione dei pareri.

Art. 19 – già soppresso con Delibera CC 2/2015;

Art. 20 – soppre

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE
F.to BONUCCHI LEANDRO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. MIGLIORI MANUELA**

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi:
Addì, 09/11/2018

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. ANGIOLINA CASTELLI**

Il sottoscritto Vice Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio.

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

[] è divenuta esecutiva il . . .

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì, _____

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. ANGIOLINA CASTELLI**